DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1977

relativa al versamento al Regno dei Paesi Bassi da parte del FEAOG, sezione orientamento, di un anticipo sulle spese effettuate durante il 1976 per le indennità concernenti l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(78/110/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento a cessare l'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture [1], modificata da ultimo dalla direttiva 73/358/CEE [2] in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando che le disposizioni prese dal Regno dei Paesi Bassi per l'applicazione della direttiva 72/160/CEE sono state oggetto di decisione favorevole da parte della Commissione conformemente all'articolo 9 di detta direttiva ;

considerando che la decisione 74/581/CEE della Commissione, del 16 ottobre 1974, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri nel quadro delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE ed agli anticipi che possono essere consentiti [3], prevede all'articolo 4, paragrafo 1, che la Commissione, sulla base dei dati contenuti nelle domande di rimborso, proceda al versamento di un anticipo pari al 75 % dell'importo della domanda ;

considerando che la domanda di rimborso relativa alle indennità concesse durante il 1976 concernenti l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture, presentata dal Regno dei Paesi Bassi, è completa e valida ; che l'importo totale delle spese dell'anno 1976 ammonta a 21 746 Fl (6 007,18 UC) ; che l'importo totale richiesto per il rimborso ammonta a 4 779,30 Fl (1 320,25 UC) ;

considerando che il versamento di un anticipo per il periodo in questione non pregiudica la decisione finale del contributo del Fondo per detto periodo ; che è conseguentemente opportuno che il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, effettui il pagamento di un anticipo pari al 75 % dell'importo di 4 779,30 Fl (1 320,25 UC), ossia 3 584,48 Fl (990,19 UC) ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari, in particolare sui mezzi finanziari disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'anticipo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, sulle spese effettuate dal Regno dei Paesi Bassi nel corso del 1976 per le indennità concernenti l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture, è fissato in 3 584,48 Fl (990,19 UC).

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

---

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9.
(2) GU n. L 326 del 27. 11. 1973, pag. 17.
(3) GU n. L 320 del 29. 11. 1974, pag. 1.